

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

SOTTOMISURA 16.1 SECONDA FASE

SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI









SCHEDA DI SINTESI

BENEFICIARI

Il beneficiario del sostegno è il GRUPPO OPERATIVO (GO).

Questo deve essere formato da almeno 3 soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, ricercatori, consulenti, aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale. Dei 3 soggetti costituenti il GO, almeno 2 devono essere aziende agricole.

ATTIVITÀ FINANZIATE

Attività di gestione e realizzazione del progetto del GO . In particolare:

- 1. attività relative all'esercizio della cooperazione;
- 2. attività di realizzazione del piano di progetto;
- 3. attività del facilitatore (innovation brokering);
- 4. attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI.

MODALITÀ E DURATA DEL FINANZIAMENTO

L'importo massimo di spesa ammessa è pari a € 500.000,00 a rimborso delle spese sostenute e rendicontate, con una intensità pari al 100% della spesa ammessa (salvo il caso di investimenti produttivi, finanziati nell'ambito della Misura 4 e della Misura 8).

La durata dell'intervento sovvenzionato non può essere superiore a 24 mesi.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 9.907.279

TEMPI DI ATTUAZIONE

Data di presentazione delle domande di sostegno: dal 15 gennaio 2020 al 30 aprile 2020.

Data di presentazione delle domande di pagamento: entro 24 mesi successivi dalla notifica dell'atto di concessione.









REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

INDICE

1.	DESCRIZIONE E FINALITA' DEL TIPO DI INTERVENTO	4
2.	DEFINIZIONI UTILI	4
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	8
4.	ENTITA' DELL'AIUTO, MASSIMALI E MODALITA'DI FINANZIAMENTO	
5.	INTERVENTI IN REGIME DE MINIMIS	
6.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	
0.		
	A) Ambito di applicazione B) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari	9
	C) Condizioni di ammissibilità del piano di Progetto	11
_	D) Impegni	11
7.	OBBLIGO DI DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI	
8.	TEMATICHE FOCUS AREA E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INTERVENTO	
9.	SPESE AMMISSIBILI	
	9.1 Spese del personale	
	9.2 Corrispettivo economico per l'imprenditore agricolo e forestale	16
	9.3 Missioni e trasferte	
	9.4 Consulenze esterne e altri servizi	17
	9.5 Costi di coordinamento e gestione del progetto	
	9.6 Costi relativi al facilitatore o innovation broker	
	9.7 Costi indiretti	
	9.8 Quote di ammortamento del materiale durevole	
	9.9 Prototipi/Impianti pilota	
	9.10 Costi relativi ad investimenti produttivi	
	9.11 Iva	
	9.12 Spese escluse	
10.	PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E CRITERI DI IMPUTAZIONE	
11.	SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	
12.	PRINCIPI DI SELEZIONE E CRITERI DI PRIORITA'	
13.	PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	
_		
14.	PROCEDURE OPERATIVE	29
	A) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	29
	B) Presentazione della domanda di sostegno	
	C) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto	
	D) Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento	
	E) Correzione errori palesi	
	F) Varianti	
	G) Variazione composizione GO	
	H) Proroghe	45
	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	
16.	RITIRO DELLE DOMANDE	46
17.	OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	46
18.	REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	47
19.	DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI	
20.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	
21.	PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	
22.	DISPOSIZIONI FINALI	
23.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	
24.	ALLEGATI	56









1. DESCRIZIONE E FINALITA' DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" è finalizzata a promuovere la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI), istituito dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa "L'Unione dell'innovazione".

Il PEI promuove l'**innovazione**, attraverso la **cooperazione** tra agricoltori, ricercatori, consulenti e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale.

Le azioni previste dal PEI sono realizzate dai Gruppi operativi che si formano attorno ad un progetto innovativo concreto, volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie nuove o tradizionali, se adattate ad un nuovo contesto ambientale o geografico. Con l'attività di cooperazione svolta dai GO, partendo dalle esigenze del mondo agricolo, condivise dal mondo della ricerca, e attraverso l'adesione alla rete PEI, si vogliono costruire ponti fra la ricerca e il settore agricolo al fine di trovare soluzioni innovative concrete.

Per favorire la costituzione dei GO la misura ha sostenuto una PRIMA FASE (bando 2017), finalizzata alla informazione sul territorio in merito all'idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e alla predisposizione degli studi di fattibilità e della proposta del piano di progetto anche tramite l'ausilio di un facilitatore (innovation broker).

Nella **seconda fase, oggetto del presente bando**, il GO realizza un piano di progetto atto a trovare soluzioni innovative a problematiche specifiche emerse dal territorio e che contribuiscono al perseguimento di obiettivi e priorità dello sviluppo rurale.

La sottomisura 16.1 è focalizzata sulla creazione di conoscenza liberamente disponibile per l'utilizzazione da parte di tutti e vi è l'obbligo, per tutti i GO, di diffusione dei risultati dei progetti realizzati, sia positivi che negativi. La gestione di eventuali diritti di proprietà intellettuale non è incompatibile con la Misura ma dovrà essere opportunamente disciplinata nel regolamento interno del GO (Allegato 3).

2. **DEFINIZIONI UTILI**

CAPOFILA. E' uno dei componenti del GO designato dagli altri partner quale referente del gruppo. Il capofila ha sede operativa nella regione Sardegna.

Il capofila, dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza, presenta la domanda di sostegno (con relativi allegati) in nome e per conto degli altri soggetti ed è l'interlocutore di riferimento dell'Amministrazione Regionale per tutta la durata del progetto.

In fase di domanda di pagamento il Capofila presenta la domanda di pagamento in nome e per conto degli altri soggetti e, una volta ricevuto il contributo pubblico, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza.

FOCUS AREA – FA – Le priorità del PSR sono articolate in focus area che costituiscono obiettivi specifici su cui si devono concentrare gli interventi finanziati all'interno dello sviluppo rurale.









La Sottomisura 16.1 contribuisce in modalità trasversale al raggiungimento delle Focus Area di tutta la Misura 16.

Nello specifico, la sottomisura 16.1, sulla base dei fabbisogni individuati a seguito dell'analisi swot del PSR Sardegna 2014/2020, è programmata sulla Focus Area 1B) "Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali".

La sottomisura 16.1 risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni:

- Fabbisogni 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.19 Promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere foraggere e zootecniche, ortofrutticola, cerealicola, vitivinicola, olivicola;
- Fabbisogno 4.2.25 Promuovere la cooperazione in materia di desertificazione e cambiamenti climatici;
- Fabbisogno 4.2.26 Stimolare conoscenze e cooperazione su uso efficiente delle risorse, emissioni e sequestro di carbonio;
- Fabbisogno 4.2.21 Cooperazione per l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle foreste e del sughero.

Per un dettaglio delle altre focus area, dei fabbisogni e delle relative tematiche si rinvia all'allegato 11.

FORNITORE. Soggetto giuridico coinvolto nella proposta progettuale dai partner del GO quale fornitore di beni e/o servizi.

GRUPPO OPERATIVO – GO. I Gruppi Operativi sono aggregazioni flessibili di più soggetti, che si costituiscono per risolvere problematiche e/o sviluppare opportunità mediante l'utilizzo dell'innovazione; elaborano progetti che propongono alle istituzioni pubbliche per il finanziamento (Programma di sviluppo rurale, Horizon 2020, etc), operano secondo un approccio di rete che prevede l'interazione e la collaborazione fra tutti i soggetti che li costituiscono e adottano un proprio regolamento. Il GO deve essere costituito secondo una delle forme giuridiche previste al par. 6, ossia reti-contratto, ATI o ATS. Ai fini del presente bando i GO devono essere formati da almeno 3 soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, ricercatori, consulenti, imprese che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale. Dei 3 soggetti almeno 2 devono essere aziende agricole. I soggetti imprenditoriali devono inoltre avere sede operativa sul territorio regionale.

INNOVATION BROKER. L'innovation broker o intermediario dell'innovazione è un facilitatore del processo di individuazione dei bisogni di innovazione, di aggregazione dei soggetti interessati, di redazione del progetto di trasferimento dell'innovazione e di animazione del partenariato durante l'attuazione del progetto.

Sono considerati innovation broker i soggetti che operano nell'ambito della intermediazione dell'innovazione con funzioni di: analisi dei bisogni di innovazione, scoperta di idee innovative, facilitazione dell'aggregazione dei soggetti interessati, redazione di progetti di innovazione con modalità partecipative, identificazione delle fonti di finanziamento per l'attuazione dei progetti, animazione del partenariato nella fase di attuazione del progetto e, infine, di implementazione di processi di adozione delle innovazioni risultanti dai progetti.









Ai fini del presente bando può ricoprire il ruolo di innovation broker e svolgere le funzioni sopra individuate, un membro del GO, a condizione che rientri tra le categorie ammissibili di soggetti che ne possono far parte come specificato al paragrafo 6. In alternativa il GO può ricorrere al lavoro di intermediazione svolto da un innovation broker esterno acquisendo i suoi servizi.

INNOVAZIONE. Ai fini della presente Misura si fa riferimento alle definizioni adottate dai documenti UE per l'attuazione delle politiche agricole 2014-2020. Secondo tali definizioni l'Innovazione è "l'attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne"¹.

L'Innovazione può essere tecnologica ma anche non tecnologica, organizzativa o sociale. L'innovazione può essere basata su pratiche nuove o su pratiche tradizionali applicate a un nuovo contesto geografico o ambientale. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e un nuovo modo di organizzare le cose ecc."²

L'innovazione, inoltre, ha una caratteristica applicativa in quanto è tale se viene attuata e trova rispondenza nella pratica produttiva. In breve l'innovazione è "un'idea messa in pratica con successo"³. La presente Misura del PSR Sardegna 2014/2020 individua in particolare la modalità di "cooperazione per l'innovazione" come modello di innovazione interattivo, cioè un metodo attraverso cui i processi di rilevazione delle esigenze di innovazione e il trasferimento di conoscenza e tecnologia verso le imprese avvengono grazie alla interazione tra tutti gli attori della filiera della conoscenza. L'innovazione dunque parte dai bisogni dei soggetti produttivi e dei territori rurali, coinvolge ricercatori, imprese, consulenti, servizi etc.. e li mette in relazione tra loro. Secondo questo approccio la "chiave dell'innovazione interattiva è quella di includere la conoscenza esistente (talvolta tacita) nella costruzione di soluzioni innovative⁴". Il risultato dell'innovazione può essere positivo o negativo, in ogni caso deve essere divulgato.

INVESTIMENTI PRODUTTIVI. Gli investimenti che danno un vantaggio all'attività di impresa svolta dal soggetto beneficiario per un periodo che va aldilà della durata e dell'obiettivo del progetto, pur essendo funzionale ad esso: acquisizioni a titolo definitivo di macchine e attrezzature, ecc⁵. In generale sono beni suscettibili di uno sfruttamento a fini produttivi quelli utilizzabili nei processi produttivi dell'azienda con l'obiettivo di diminuirne i costi e/o aumentarne i ricavi⁶. Nello specifico, il piano di progetto può comprendere taluni investimenti produttivi ammissibili ai sensi delle Misure 4 e 8 del PSR.

⁶ Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020







Oslo Manual 2005, SCAR (Standing Committee of Agricultural Research), "Agricultural knowledge and innovation systems in transition- a reflection paper", 2012

² EC, Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability, update version 2014

³ Idem

⁴ EC, EIP – AGRI Common format for interactive innovation projects, 2016

⁵ Scheda di Misura – Misura "Cooperazione", CE (versione maggio 2014)



INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI. "Investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della reddittività dell'azienda". Gli investimenti il cui vantaggio per il beneficiario è limitato alla durata e agli obiettivi del progetto e che sono esclusivamente finalizzati alla realizzazione di esso.

L'investimento non produttivo è realizzato nel contesto di un progetto di una determinata durata, non copre l'intera acquisizione di beni materiali, ma solo il loro uso/ammortamento per la durata del progetto e non consiste in un miglioramento di beni materiali. Nello specifico trattasi di beni materiali durevoli destinati all'attività di sperimentazione e di ricerca per i quali viene rimborsato il 100% della quota di ammortamento per la durata del progetto.

PARTNER. Soggetto giuridico facente parte del GO e coinvolto nella proposta progettuale. Il partner sostiene l'onere finanziario delle attività di propria competenza e/o usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del piano di progetto.

PEI. L'European Innovation Partnership per la produttività e la sostenibilità in agricoltura, (art. 55 del Reg. UE n.1305/2013), ha il compito di promuovere una crescita sostenibile del settore agricolo e forestale, di garantire l'approvvigionamento alimentare, di migliorare l'attenzione all'ambiente dei processi produttivi agricoli e forestali, di gettare ponti fra ricerca e tecnologia, da un lato, e imprese e consulenti, dall'altro. La parte del PEI che si realizza nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale comporta tre tipologie di azioni: la creazione dei GO, il collegamento in rete con gli altri GO italiani tramite la Rete rurale nazionale, il rapporto costante con la Rete europea del PEI.

Con la sottomisura 16.1, il GO deve divulgare i risultati raggiunti, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, al fine di creare conoscenza liberamente utilizzabile da tutti.

PIANO DI PROGETTO (Allegato 1). "E' un insieme complesso di azioni volte a: individuare le soluzioni innovative in grado di rispondere alle problematiche concrete delle imprese partecipanti, verificare nella pratica tali soluzioni mediante il coinvolgimento delle imprese stesse e modificarle per renderle più idonee alle esigenze operative reali, promuovere l'adozione delle innovazioni ritenute di successo presso le imprese partecipanti al progetto e presso altre imprese similari del territorio, diffondere i risultati del progetto a livello regionale, nazionale ed europeo mediante gli strumenti messi a disposizione dalla Rete rurale nazionale e dalla Rete europea dell'EIP"⁸.

PROTOTIPO. I prototipi sono primi modelli di macchine e impianti utilizzabili esclusivamente a fini sperimentali e non suscettibili di uno sfruttamento ai fini produttivi. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato. Il prototipo è realizzato per le specifiche esigenze del progetto test e frutto di ideazione/progettazione ad hoc.

RESPONSABILE TECNICO – SCIENTIFICO (RTS). Il Responsabile tecnico – scientifico ha adeguata competenza nella materia inerente il piano di progetto, deve sottoscrivere il piano di progetto presentato

⁸ A.Vagnozzi- Pianeta PSR numero 50- febbraio 2016







⁷ Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurale 2014-2020



dal capofila, sovrintendere alla corretta esecuzione delle attività di progetto e curare le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner.

RICERCATORE. Ai fini del presente bando, per ricercatore si intende qualsiasi entità pubblica o privata che svolge attività di ricerca e/o attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante trasferimento di conoscenze.

SOVVENZIONE GLOBALE. Qualora il piano di progetto comprenda operazioni ammissibili a finanziamento ai sensi di altre misure o sottomisure del programma l'intero costo delle operazioni è addebitato alla sottomisura 16.1 e si applica l'aliquota del sostegno della misura/sottomisura in questione come indicato nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 9.907.279

Sulla base di quanto disposto nella determinazione dell'Autorità di gestione n. 21841-751 del 16.12.2019

la dotazione finanziaria è inoltre ripartita per Focus Area secondo quanto esposto nel seguente prospetto:

Focus Area	2A	2B	3A	3B	P4	5E	6A	Totale
Risorse disponibili per la 2° fase	0	1.300.000	6.824.445	0	842.810	0	940.024	9.907.279

Il potenziale beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà indicare in quale delle sopraelencate Focus Area ricade il piano di progetto ovvero al raggiungimento di quali obiettivi prioritari (classificati in Focus Area e Priorità) la stessa può contribuire.

L'Amministrazione regionale si riserva di assegnare ulteriori risorse al presente bando e/o di procedere allo scorrimento della graduatoria, per singole focus area, compatibilmente con il Piano finanziario del PSR.

4. ENTITA' DELL'AIUTO, MASSIMALI E MODALITA'DI FINANZIAMENTO

In questa SECONDA FASE è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 500.000,00 a rimborso delle spese sostenute e rendicontate. La durata dell'intervento sovvenzionato non può essere superiore a 24 mesi.

Il supporto viene fornito sotto forma di SOVVENZIONE GLOBALE, attraverso incentivi a fondo perduto. Il sostegno può essere erogato per Stato avanzamento Lavori – (SAL) e, in caso di investimenti, può essere concessa un' anticipazione come precisato al paragrafo 14.D.

L'intensità di aiuto è del 100% ad eccezione degli investimenti.









Se il piano di progetto prevede investimenti produttivi di cui all'Allegato I del Trattato finanziati dalla Misura 4, qualora pertinenti e direttamente collegabili al progetto, si applica l'intensità di aiuto della medesima Misura, maggiorata di un ulteriore 20%. Se il progetto contiene investimenti produttivi relativi alla silvicoltura finanziati dalla Misura 8, sempre se pertinenti e direttamente collegabili al progetto, si applicano le intensità di aiuto della medesima Misura 8.

Se gli investimenti non sono produttivi (materiali durevoli destinati esclusivamente ad attività di sperimentazione e di ricerca) l'intensità di aiuto è del 100% e il sostegno copre la quota di ammortamento del bene per la durata del progetto.

INVESTIMENTI	MISURA 4.1	MISURA 4.2	MISURA 8.6
Materiali e Immateriali	60%	60%	40%
produttivi (par. 9.10)			
Materiali non produttivi	100% sulla quota di amn	nortamento del materiale d	urevole per la durata del
(par. 9.8)	progetto		

5. INTERVENTI IN REGIME DE MINIMIS

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

Le norme sul de minimis si applicano ogniqualvolta il beneficio del sostegno maturi al di fuori del settore agricolo.

In linea di principio il progetto di innovazione va a esclusivo beneficio del settore agricolo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- l'innovazione riguarda esclusivamente il miglioramento della produzione o del commercio dei prodotti compresi nell'Allegato I al TFUE;
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato esclusivamente dalle aziende agricole, nell'ambito delle loro attività agricole. In questo caso l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non facenti parte dell'Allegato I al TFUE.

Fermo restando il massimale di progetto pari a € 500.000,00, l'importo totale del contributo concedibile al GO tiene conto dell'aiuto in de minimis concesso ad ogni singolo partner nei tre esercizi finanziari precedenti; pertanto i singoli partner che compongono il GO dovranno presentare la dichiarazione de minimis.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A) Ambito di applicazione:

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.









B) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

- 1. Il beneficiario del sostegno della SECONDA FASE, oggetto del presente bando, è il GO del PEI. Ciascun GO deve essere formato da almeno 3 soggetti e almeno 2 devono essere aziende agricole. I soggetti costituenti il GO devono avere il fascicolo aziendale aggiornato e appartenere alle seguenti categorie:
 - a) aziende agricole regolarmente iscritte alla CCIAA;
- b) **ricercatori** regolarmente iscritti alla CCIAA. Rientrano in questa categoria le entità pubbliche o private che svolgono attività di ricerca e/o attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante attività di trasferimento di conoscenze; tali attività devono risultare dall'oggetto sociale e dalla descrizione dell'attività svolta riportata nella visura camerale;
- c) **consulenti,** soggetti che erogano servizi di consulenza, regolarmente iscritti alla CCIAA.. L'attività di consulenza deve risultare dall'oggetto sociale e dalla descrizione dell'attività svolta riportata nella visura camerale. In caso di consulenti lavoratori autonomi, non obbligati alla iscrizione alla CCIAA questi devono essere in possesso di P.IVA e deve essere allegato il relativo curriculum redatto secondo modello europeo;
- d) aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale regolarmente iscritte alla CCIAA. Rientrano in questa categoria tutte le imprese iscritte alla CCIAA per le quali risulti, dall'oggetto sociale o dalla descrizione dell'attività svolta, che trattano prodotti e servizi nel campo agricolo, agroalimentare e forestale.
- 2. Le Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna che operano nell'ambito della ricerca e consulenza di cui ai punti b) e c) non possono appartenere ad un GO.
- 3. Il GO deve avere sede legale e operativa nella regione Sardegna.
- 4. I soggetti imprenditoriali (aziende agricole e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale) che prendono parte al GO devono avere sede operativa nel territorio regionale. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alle categorie dei ricercatori e dei consulenti, che possono avere sede operativa anche al di fuori del territorio regionale, ad eccezione del caso in cui assumano il ruolo di capofila.
- 5. Il GO deve essere formalizzato giuridicamente al momento della presentazione della domanda di sostegno. La forma giuridica che il GO adotta deve essere riconducibile a raggruppamenti temporanei quali Reti-contratto senza soggettività giuridica, Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo. Il partner capofila deve essere dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario che adempie al ruolo di referente responsabile del GO.
- 6. Ciascun GO deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi, unitamente all'atto costitutivo del GO, ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto redatto secondo il format di cui all'allegato 3.









7. Ogni soggetto costituente non può avere il ruolo di Capofila in più di un GO, ma può partecipare ad altri GO in qualità di partner.

La composizione del GO si considera identica quando sono presenti gli stessi partner anche se il ruolo di capofila è svolto da un partner differente. La composizione del GO si considera diversa se sono presenti anche altri soggetti e fermo restando che il soggetto che partecipa a più aggregazioni non può rivestire il ruolo di capofila in più di un caso.

Può essere presentato solo un piano di progetto a valere sul presente bando, pertanto nel caso in cui lo stesso richiedente/capofila oppure GO identici presentino più progetti di innovazione verrà presa in considerazione la domanda di sostegno rilasciata per prima sul Portale SIAN.

C) Condizioni di ammissibilità del piano di progetto

- 1. Ciascun GO deve presentare un Piano di progetto che contenga:
- la descrizione del tema/problema da risolvere/opportunità da cogliere;
- la descrizione dello stato dell'arte rispetto alla tematica oggetto dell'intervento;
- la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del PEI;
- la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di mitigazione adottate;
- la descrizione del progetto innovativo;
- la lista dei soggetti partecipanti al GO e la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità, compresa la ripartizione delle attività relative al progetto;
- le tempistiche di svolgimento del Piano di progetto;
- la descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- la descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.

Il Piano di Progetto, sottoscritto digitalmente dal Responsabile tecnico scientifico, deve essere redatto secondo il Common format fornito dalla Rete Rurale Nazionale (Allegato 1) e deve essere completo in tutte le sue parti obbligatorie.

Il Responsabile tecnico – scientifico, individuato chiaramente nel Piano di progetto e nel regolamento interno del GO, deve avere adeguata competenza nella materia inerente il progetto, dimostrata attraverso il curriculum personale ed eventuale ulteriore documentazione a supporto (quali pubblicazioni, articoli, brevetti, premi e riconoscimenti, progetti). Il Responsabile tecnico–scientifico provvede a:

- sovrintendere alla corretta esecuzione delle attività di progetto;
- curare le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner e di monitoraggio e controllo delle attività progettuali.
- 2. Il Piano di progetto deve riguardare le finalità del PEI, le tematiche/Focus Area e relativi fabbisogni come meglio specificato nel paragrafo 8.

D) Impegni

- Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione in caso di investimenti produttivi.









In attuazione dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato - salvo quanto concesso in fase di variante - nei cinque anni successivi al pagamento finale. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale.

Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dal pagamento finale. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi. Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 18 del presente bando. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

E' vietata altresì la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

7. OBBLIGO DI DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

Il GO ha l'obbligo di divulgare i risultati ottenuti, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, al fine di creare conoscenza liberamente utilizzabile da tutti. I lavori del gruppo devono essere pubblicizzati anche in caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi. Il GO deve rendere disponibili i dati relativi al gruppo e al progetto e deve garantire che la conoscenza ottenuta attraverso il progetto di innovazione venga diffusa il più ampiamente possibile - in linea con lo spirito della misura sulla cooperazione - in quanto la diffusione della conoscenza è al centro del PEI e ciò che viene comunicato dovrebbe essere materia sostanziale di potenziale utilità per gli altri.

L'obbligo di diffondere i risultati non preclude comunque la domanda sui diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto sostenuto.

Al fine di rispettare l'obbligo di divulgazione tramite la rete PEI, in sede di domanda di pagamento il GO deve presentare un Report finale, a firma del Capofila e del RTS, che verrà pubblicato sul portale del PEI AGRI (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en). Il Report finale, redatto in lingua italiana e in lingua inglese (formato PDF), dovrà contenere le seguenti informazioni:

- attività svolta dal capofila e dai diversi partner;
- risultati conseguiti nel corso del progetto in relazione agli obiettivi prefissati.









Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al Criterio di priorità 4.1, relativamente alla diversificazione dei metodi di divulgazione adottati, oltre a quello obbligatorio, il GO deve adottare altri canali e modalità di divulgazione e disseminazione dei risultati delle attività progettuali:

- **Internet** (sito/pagina web con le seguenti informazioni: composizione del GO, accordo di cooperazione, regolamento interno, attività e obiettivi del progetto, idea innovativa avanzamento delle fasi progettuali e risultati raggiunti, strumenti di divulgazione attivati, contatti dei referenti del GO;
- seminari (evento finale di presentazione dei risultati);
- campi dimostrativi (prove in campo o azioni dimostrative).- altri strumenti come: social su cui promuovere i risultati dell'innovazione realizzata dal GO workshop, brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione a riviste tematiche e specializzate, visite aziendali convegni incontri divulgativi, etc.

Alla realizzazione delle occasioni pubbliche di confronto dovrà essere data massima diffusione e preventiva comunicazione all'Autorità di gestione tramite l'indirizzo pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it

8.TEMATICHE FOCUS AREA E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INTERVENTO

Le tematiche oggetto dei piani di progetto devono essere compatibili con le finalità indicate all'art.55, paragrafo 1, del Regolamento UE 1305/2013.

Inoltre le tematiche ammissibili a finanziamento devono rispondere ai Fabbisogni correlati alle Focus Area individuate per la Misura 16. Per una descrizione dettagliata delle Focus Area, dei Fabbisogni e delle relative tematiche si rinvia all'allegato 11.

9. SPESE AMMISSIBILI

In conformità con l'art. 65 del Reg. 1303/2013, il contributo è riservato esclusivamente alla copertura delle categorie di spesa ammissibile di seguito descritte nell'ambito delle seguenti attività:

- a) attività relative all'esercizio della cooperazione;
- b) attività di realizzazione del piano di progetto;
- c) attività del facilitatore (innovation brokering);
- d) attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI.

9.1 Spese del personale

Le spese del personale comprendono il personale a tempo indeterminato, quello con contratto a tempo determinato o quello con rapporto definito da altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, direttamente impegnato nelle attività di realizzazione del piano di progetto. Pertanto è necessario che esista una diretta relazione fra i profili professionali individuati e le attività da svolgere per il progetto.









<u>Per il personale in organico (dipendente)</u> sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato alle attività di progetto.

Il costo del personale verrà calcolato moltiplicando il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività per il costo orario lordo del dipendente.

Il costo orario del personale dipendente rendicontato dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi per l'impiego risultanti dai contratti vigenti. Tale metodo di calcolo orario è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 2, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto interessato; per ogni dipendente impiegato dovrà essere presentato relativo curriculum e apposita lettera di incarico nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare al progetto. La retribuzione rendicontabile dovrà essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività di progetto sul totale delle ore rese da parte del personale.

<u>In tutti gli altri casi (personale non dipendente)</u> verranno presi in considerazione i relativi contratti che devono essere conformi alla normativa vigente. Sulla base di questi contratti, che devono, in ogni caso, contenere in modo chiaro il riferimento al progetto di innovazione, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare.

Sono considerati validi i contratti sottoscritti dopo la presentazione della domanda di sostegno e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi.

Sono, inoltre, considerati validi i contratti firmati precedentemente a tale data soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di inizio del piano di progetto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato il contratto inserendo le attività relative al progetto di innovazione.

Si chiarisce che il costo relativo ai contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di termine del piano di progetto sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese.

Al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, nel caso specifico dei costi per il personale dipendente, tale dimostrazione è verificata facendo riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali e, per il personale non dipendente, alla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2/2/2009 e ss.mm.ii.

I contratti/lettere di incarico e curricula vitae dei soggetti effettivamente impiegati nel progetto devono risultare rispondenti a quanto previsto nel piano di progetto e nell'Allegato 6.

Le spese riferite a compensi dovuti per i titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse da questa categoria di









spesa, salvo che il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di lavoratore dipendente; in tale ultimo caso, la sua retribuzione rientra nella voce "Spese del personale".

Sono ammissibili invece le spese per missioni e trasferte di cui al successivo punto 9.3.

Inoltre, all'imprenditore agricolo e forestale può essere riconosciuto un corrispettivo economico per la partecipazione alle azioni comuni del GO con applicazione del costo standard di cui al successivo paragrafo 9.2.

Personale dipendente della ricerca (Università ed Enti pubblici di ricerca)

Il costo del personale dipendente delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, impegnato nelle azioni del GO, è determinato attraverso l'utilizzo di Unità di Costi Standard.

Per la definizione del costo standard unitario riconoscibile al personale dipendente impegnato nelle azioni del GO dagli Enti di ricerca pubblici e dalle Università, si fa riferimento alle tariffe indicate da MIUR/MISE nel Decreto n. 116 del 24 gennaio 2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale".

Tali costi standard sono suddivisi per tre diverse macro-categorie di fascia di costo come di seguito esplicitato:

LIVELLO DEL PERSONALE UNIVERSITÀ	COSTO STANDARD UNITARIO (EURO/ORA)
Alto, per Professore Ordinario	73
Medio, per Professore Associato	48
Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo	31

LIVELLO DEL PERSONALE ENTI PUBBLICI DI RICERCA	COSTO STANDARD UNITARIO (EURO/ORA)
Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello /Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello	55
Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VI livello/Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore Amministrativo	29

I Il costo del personale dipendente verrà determinato moltiplicando il costo unitario standard orario (come indicato in tabella) per il numero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate dal personale nel GO e dichiarate nei time sheet.

I costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto interessato; per ogni dipendente impiegato dovrà essere presentato relativo curriculum e apposita lettera di incarico nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare al progetto. Il costo riconoscibile dovrà essere supportato dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività di progetto sul totale delle ore rese da parte del personale.









Laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "Enti pubblici di ricerca", si applicano le regole relative alle spese del personale dipendente precedentemente riportate.

Per il personale non dipendente delle Università e degli Enti pubblici di ricerca si fa rinvio a quanto precedentemente riportato.

9.2 Corrispettivo economico per l'imprenditore agricolo e forestale

Il costo dell'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale, impegnato nelle azioni comuni all'interno dei GO, è definito attraverso l'utilizzo di Unità di Costi Standard ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, il Costo standard unitario orario è determinato utilizzando i valori del Programma Horizon 2020 pari a euro **36,41.**

Nel caso di ditta individuale sarà rimborsato l'impegno del titolare, mentre nel caso in cui partner del GO sia una società agricola dovrà essere indicato nel piano di progetto l'imprenditore agricolo socio che sarà impegnato nello svolgimento di una o più azioni comuni all'interno del GO.

L'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale è riconosciuto per lo svolgimento delle seguenti azioni comuni del GO:

- **a)** Coordinamento e Animazione: relative alle riunioni tra partner e all'organizzazione di eventi di disseminazione del progetto di innovazione del GO.
- **b)** Divulgazione tra imprese, attraverso incontri finalizzati al confronto e dimostrazione delle innovazioni e dei relativi risultati, tra cui: campi dimostrativi, visite guidate in azienda, incontri tra gruppi di imprese.
- c) Prove pratiche in campo e laboratorio.
- **d)** Divulgazione e socializzazione delle innovazioni e dei loro risultati, attraverso eventi organizzati dalle reti rurali (nazionale ed europea), dall'amministrazione titolare del PSR e altre organizzazioni.

Per le prove pratiche in campo e in laboratorio di cui al punto c), l'impegno dell'imprenditore agricolo e forestale è riconosciuto per un massimo di 200 ore annuali. Al fine di definire il periodo di impegno dell'imprenditore, la giornata uomo di un imprenditore agricolo è assimilata per convenzione a quella di un operaio o dirigente agricolo pari a 6,3 ore di lavoro giornaliere.

In sede di domanda di sostegno, deve essere presentata una relazione in cui il Responsabile Tecnico Scientifico (RTS) attesta e motiva l'esecuzione delle prove pratiche in relazione agli obiettivi del progetto e quantifica il numero di ore di impegno necessarie al loro svolgimento. In sede di domanda di pagamento deve essere presentato un timesheet sottoscritto dall'imprenditore agricolo/forestale e una relazione sottoscritta dal RTS sullo svolgimento delle prove e i risultati ottenuti.

Nel caso di riunioni e incontri previste dal progetto occorre fornire, in sede di rendicontazione, verbali e relativi fogli delle presenze dei partecipanti regolarmente sottoscritti dall'imprenditore agricolo o forestale. Nel caso di evento occorre presentare la documentazione attestante il suo regolare svolgimento, la durata e la partecipazione dell'imprenditore.









9.3 Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese inerenti le missioni e trasferte effettuate in Italia e all'estero e direttamente imputabili alle attività realizzate nell'ambito della SECONDA FASE, sostenute dai soggetti appartenenti al GO e rientranti nelle seguenti tipologie:

A) <u>spese di viaggio</u>: sono ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta o scontrini del taxi, del parcheggio o pedaggio autostradale). I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.

E' ammesso <u>l'uso del mezzo privato</u> dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione. In questo caso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, sono rimborsabili solo le spese relative al pedaggio autostradale e le spese di parcheggio.

Non sono ammissibili le spese per l'uso di taxi fatte salve le seguenti eccezioni:

- 1. la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea;
- 2. nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa;
- 3. il ricorso a mezzi pubblici di linea risulta inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Pertanto, in tali casi, come per l'uso del mezzo privato, è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione.

B) <u>spese per vitto e alloggio</u>: non sono ammissibili spese forfettarie, pertanto è necessario supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese (ricevuta fiscale, fattura e scontrini fiscali purché descrittivi del bene o servizio acquistato).

Per le spese di vitto: max 27,79 euro /pasto se la missione ha durata di almeno 8 ore e 55,47 euro per due pasti cumulabili se la missione ha durata di almeno 12 ore.

Per le spese di alloggio: pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 3 stelle.

Nel caso di partecipazione a riunioni e attività di animazione e coordinamento previste dal progetto occorre fornire, in sede di rendicontazione, appositi verbali e relativi fogli delle presenze regolarmente sottoscritti dai partecipanti.

9.4 Consulenze esterne e altri servizi

Le spese per consulenze esterne e altri servizi fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, nonché a prestazioni di terzi anche intese come prestazioni di carattere esecutivo destinate alla realizzazione delle attività del progetto.

Sono ammissibili le spese per consulenze esterne e servizi relative alle sequenti attività:

a) progettazione per nuovi prodotti e/o processi, studi di mercato, di fattibilità e piani aziendali;









- b) prove in campo, test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale di consumo. I materiali di consumo sono beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto: materie prime, semilavorati, materiali a perdere;
- c) disseminazione del progetto di innovazione, divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI: organizzazione di eventi, convegni, seminari, workshop, visite guidate, incontri divulgativi, iniziative dimostrative anche in campo, affitto e allestimento sale, noleggio attrezzature, trasporto e assicurazione prodotti e materiali, altri servizi necessari all'organizzazione degli eventi, compensi per relatori e ricercatori che partecipano agli incontri divulgativi e alle iniziative dimostrative, catering e spese per i prodotti offerti in degustazione per un massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili del relativo evento, etc;
- realizzazione di materiale informativo, inviti, brochure e newsletter, etc: progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali, manuali e altro materiale informativo, gestione siti/pagine web, etc.; acquisto di spazi pubbliredazionali su media, stampa e on line, attività di social media.

Sono inoltre compresi i noleggi, l'affitto di locali e attrezzature destinati alle azioni comuni il cui costo è commisurato al tempo di utilizzo per il progetto.

Possono rientrare in questa categoria di spesa anche le consulenze relative all'attività del facilitatore/innovation broker e all'attività di coordinamento e gestione del progetto meglio specificate ai paragrafi che seguono.

In ogni caso tutte le spese devono essere supportate da almeno tre preventivi, da fatture, dai relativi contratti e/o convenzioni e/o ordine di fornitura, nelle quali risultino indicate la tipologia di prestazione/attività, la durata e la remunerazione. In caso di consulenze esterne il preventivo dovrà essere corredato da relativo curriculum delle figure professionali coinvolte nelle attività del progetto.

Le offerte, datate e firmate, oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e/ o scientifiche del servizio, devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

E' necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante i motivi che oltre al prezzo hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido (es. completezza delle caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, caratteristiche riferite a consumo energetico o a I rispetto dell'ambiente, l'assistenza tecnica etc..). La relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, della scelta del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Qualora l'acquisizione del servizio avvenga da parte di un partner tenuto al rispetto delle regole sugli appalti pubblici, essa deve essere effettuata in osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, allegando alla domanda di sostegno i preventivi per giustificare la congruità del costo e la check list di autovalutazione sulle procedure di gara di cui all'allegato 8 al bando.









9.5 Costi di coordinamento e gestione del progetto

Tali costi comprendono le spese relative al Responsabile tecnico – scientifico. Si precisa che il Responsabile tecnico - scientifico può essere una figura professionale individuata tra il personale del beneficiario oppure può essere un consulente esterno. Le relative spese seguono quanto specificato nel primo caso al paragrafo 9.1 - "Spese del personale" e nel secondo caso al paragrafo 9.4 - "Consulenze esterne e altri servizi".

Se previsto nel regolamento interno, il Capofila può altresì avvalersi di una segreteria di coordinamento con il compito di supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo, di trasmissione di indicazioni operative, organizzazione del flusso documentale relativo alla rendicontazione delle spese del progetto.

La segreteria può essere composta sia da personale del capofila e/o dei partner che da consulenti esterni, purché si dimostri la pertinenza dei profili professionali individuati con le attività e i compiti in questione. Le relative spese seguono, anche in questo caso, rispettivamente i paragrafi 9.1 e 9.4.

Le spese ammissibili relative alla segreteria di coordinamento non possono superare complessivamente l'importo delle spese relative al Responsabile tecnico – scientifico.

9.6 Costi relativi al facilitatore o innovation broker

Può ricoprire il ruolo di innovation broker, e svolgere le funzioni individuate nel presente bando, un partner del GO, a condizione che rientri tra le categorie ammissibili di soggetti che ne possono far parte come specificato al paragrafo 6. In tal caso, sono ammesse le spese del personale impegnato dal partner. In alternativa il GO può ricorrere al lavoro di intermediazione svolto da un innovation broker esterno acquisendo i suoi servizi. Pertanto, si rinvia ai paragrafi 9.1 e 9.4.

9.7 Costi indiretti

Rientrano in tale categoria i costi indiretti quali spese di cancelleria e postali, spese telematiche, consumi telefonici, elettrici e di riscaldamento, imputabili direttamente al progetto. Tali costi sono calcolati con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale in base all'art. 68 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sono riconosciuti sino ad un importo massimo del 10% della spesa ammessa.

9.8 Quote di ammortamento del materiale durevole

Nel caso di acquisto dei beni materiali e attrezzature durevoli (per es. macchinari e attrezzature tecniche e/o scientifiche, strumentazioni e componenti, attrezzature informatiche) utilizzati nell'ambito del progetto e necessarie per la realizzazione dell'attività di sperimentazione, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività. Ai fini del calcolo della quota di ammortamento, si rimanda ai principi della buona prassi contabile e alle aliquote e ai parametri di ammortamento civilistico e fiscale vigenti. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili, come previsto dall'art. 69, comma 2, del Reg. (UE) n.1303/2013, se l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture e all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.









Pertanto, per i costi di ammortamento di materiali o attrezzature tecnico-scientifiche, occorre dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Tutti i preventivi prodotti dovranno contenere le seguenti informazioni relative al fornitore:

- Partita Iva e Codice Fiscale;
- Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Il beneficiario fornisce inoltre una breve relazione tecnico/economica sui motivi che, oltre al prezzo, hanno determinato la scelta del preventivo più valido (es. completezza delle caratteristiche funzionali, tempi di consegna, caratteristiche riferite a consumo energetico o al rispetto dell'ambiente, l'assistenza tecnica etc); la relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Per i materiali e le attrezzature afferenti processi innovativi o per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

9.9 Prototipi/Impianti pilota

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di componentistica e materiali durevoli ma integralmente finalizzati alla realizzazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali, che sono in questo caso interamente imputabili. Il Responsabile tecnico-scientifico dovrà allegare al piano di progetto, una relazione descrittiva illustrante la pertinenza di tali spese rispetto alla creazione di tale prototipo.

In particolare, le predette spese sono ammesse a finanziamento in quanto i prototipi siano utilizzabili esclusivamente a fini sperimentali e non suscettibili di uno sfruttamento ai fini produttivi. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato. Il prototipo è realizzato per le specifiche esigenze del progetto test e frutto di ideazione/progettazione ad hoc. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere in ogni caso prodotta in sede di domanda di pagamento una specifica relazione tecnica a firma del Responsabile tecnico-scientifico a supporto delle spese sostenute e attestante le predette caratteristiche del prototipo, in conformità al sostegno concesso.

La stessa procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, così come descritta al precedente paragrafo 9.8, si applica anche alle spese per gli acquisti di materiali e componentistica per la realizzazione del prototipo, che sono interamente imputabili.

9.10 Costi relativi ad investimenti produttivi

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per gli investimenti produttivi di cui alla Misura 4 e 8 del PSR Sardegna 2014-2020, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano funzionali e strettamente necessari alla realizzazione del piano di progetto di innovazione.

Nell'ambito del presente bando gli interventi finanziabili sono i seguenti:









- a) adeguamento di strutture, impianti e fabbricati, solo se strettamente funzionale alla realizzazione del progetto di innovazione e purché di dimensione limitata (ad esempio esecuzione di piccole opere edili e predisposizione della relativa impiantistica elettrica, idrica, sanitaria ecc,);
- b) acquisto di attrezzature, macchine e impianti previsti dalle misure 4.1, 4.2 e 8.6;
- c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo;
- **d**) Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze.

In particolare con riferimento alla lettera a) alle condizioni di cui sopra sono ammessi:

- 1. investimenti per l'adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: adeguamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive nelle aziende agricole;
- 2. investimenti per l'adeguamento di strutture, impianti e fabbricati connessi/destinati all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 3. adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e sughericoli e altri non legnosi, pertinenti all'azienda forestale.

Sono escluse le seguenti spese:

- acquisto e costruzione di beni immobili e acquisto di terreni
- prestazioni volontarie non retribuite
- acquisto di animali e di piante;
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi
- dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 3 lettera d) del DM 454 del 14 dicembre 2001 relativamente agli interventi di cui alla M 4.1;
- investimenti di mera sostituzione⁹;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti che riguardano il commercio al dettaglio (ad eccezione nelle aziende agricole di piccoli locali per la vendita diretta dei prodotti aziendali);
- trasformazione industriale del legname per la produzione di mobili, pannelli, e/o qualsiasi altro prodotto che deriva dalla trasformazione industriale.
- interventi selvicolturali.

⁻ adeguamento di fabbricati e acquisto di macchine, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento.







⁹ Gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili a finanziamento (det. AdG n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii.); non sono considerati investimenti di sostituzione e sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

⁻ lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi macchinari, di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;

⁻ acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando.



Sono ammissibili le spese generali, regolarmente documentate, direttamente collegate alle spese di investimento di cui alle lettere a) e b) e nello specifico:

- spese per le garanzie fideiussorie, ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013, e per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti;
- spese connesse alla progettazione dell'investimento: la progettazione e la direzione lavori, ricerche e analisi di mercato, spese per consulenza tecnica e finanziaria.

Le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati e con la stessa intensità di aiuto prevista per le operazioni di investimento. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Le spese generali relative agli investimenti propedeutiche alla presentazione della domanda e connesse alla progettazione possono essere sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Si precisa che nel caso di investimenti relativi alla fase della trasformazione/commercializzazione il prodotto in entrata nel processo produttivo deve essere un prodotto agricolo elencato nell'Allegato I del Trattato UE, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al TFUE.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26, par. 3, Reg. (UE) n. 1305/2013); tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie (articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici. La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.1 e 4.2 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM è indicata al punto 14 del PSR Sardegna 2014-2020.

In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Gli investimenti, funzionali alla realizzazione del progetto, dovranno essere riportati nel piano di progetto in cui deve essere adeguatamente motivata la necessità di farvi ricorso.

9.10.1 Disponibilità giuridica dei terreni

Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sui beni immobili, il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni o beni immobili (esclusivamente in proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici) nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda e nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 10 anni.









Nel caso di affitto o di concessione da enti pubblici deve essere specificata (nel contratto o tramite apposita dichiarazione) l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli investimenti. La concessione da parte dei Comuni di terreni gravati da uso civico deve essere autorizzata dall'Agenzia ARGEA, ai sensi della L.R. 12/1994 e s.m.i.

9.10.2 Ragionevolezza delle spese di investimento

In caso di investimenti, ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna.

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR, quella con il prezzo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere le seguenti informazioni relative al fornitore:

- Partita Iva e Codice Fiscale;
- Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Anche per quanto concerne gli **investimenti immateriali** al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate <u>tre offerte di preventivo</u> in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Qualora la scelta del preventivo non dovesse essere quello con il prezzo più basso è necessario fornire una relazione tecnico/economica illustrante i motivi che oltre al prezzo hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un <u>tecnico qualificato</u>, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità









di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono comprese nella precedente procedura anche le spese generali relative agli investimenti relative ad onorari di professionisti e/o consulenti e, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato, oltre al confronto tra preventivi, la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria) e al Decreto 20 luglio 2012, n 140 del Ministero della Giustizia. I tre preventivi devono essere presentati anche nel caso di spese generali sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno.

9.11 IVA. In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

9.12 Spese escluse. Sono escluse spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

10. PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E CRITERI DI IMPUTAZIONE

Le spese relative alla SECONDA FASE si intendono eleggibili se sono sostenute dal beneficiario tra la data di presentazione della domanda di sostegno e i 24 mesi successivi alla data di notifica della concessione del sostegno. Sono quindi ammissibili le attività realizzate e le relative spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno ed il rilascio del CUP (Codice Unico di Progetto) da parte di ARGEA Sardegna. Qualora le attività di progetto dovessero iniziare prima della data di concessione dell'aiuto, i 24 mesi decorrono in ogni caso dalla data della comunicazione della concessione dell'aiuto.

Non sono considerate ammissibili le operazioni portate materialmente a termine o attuate prima della presentazione della domanda di sostegno a prescindere dal momento in cui sono effettuati i pagamenti. Per quanto non specificatamente indicato nel presente paragrafo "9. Spese ammissibili" in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 emanate dal MIPAAF l'11 febbraio 2016.









11. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia ARGEA Sardegna (di seguito ARGEA), istituita con la L.R. n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21/22, sulla base della D.G.R. n. 23/7 del 20.4.2016 e della det. dell'AdG n. 10181-330 del 7/7/2016, è responsabile delle attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e pagamento presentate sulla Misura 16.1.

La valutazione del piano di progetto è affidata ad un'unica Commissione nominata in conformità al DA n. 3243/DecA/61 del 19.12.2019 ed in possesso di competenze specifiche.

I componenti della Commissione devono garantire di non essere soggetti a conflitto di interessi in relazione alle proposte da esaminare.

ARGEA provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii. ed è pertanto la struttura responsabile del procedimento istruttorio dove è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA.

12. PRINCIPI DI SELEZIONE E CRITERI DI PRIORITA'

Le istanze di finanziamento presentate verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità.

- **1.Principio di selezione:** Completezza e qualità del partenariato, in relazione alla problematica da affrontare e al progetto da implementare
- **1.1 Criteri di priorità**: il punteggio viene attribuito sulla base della composizione del GO e sul beneficio che esso trae dalla cooperazione

Criterio di priorità	Punteggio
Dimostrazione dell'esistenza di un concreto e reale interesse alla realizzazione del progetto per le aziende agricole e agroalimentari e forestali aderenti al GO	7
Presenza di tutti i soggetti della filiera (all'interno delle categorie ammissibili per la costituzione del GO) interessati alla problematica/opportunità oggetto del progetto*	2
Presenza del facilitatore o Innovation broker	2
Presenza della componente della ricerca	2
PUNTEGGIO MINIMO TOTALE	7
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	13

*Si ricorda che le categorie dei soggetti della filiera ammissibili all'interno del GO sono: aziende agricole, aziende di trasformazione, gli operatori del commercio e in generale le altre aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale. Si precisa che in caso di soggetti come cooperative, consorzi o OP ove svolgano contemporaneamente più attività (produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione) si terrà conto di tutte le attività esercitate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

2.Principio di selezione: Grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale all'interno del partenariato









2.1Criteri di priorità: il punteggio viene attribuito sulla base della numerosità dei soggetti di ciascun settore aderenti al GO.

Criterio di priorità	Punteggio
Presenza di Organizzazioni dei produttori formalmente riconosciute	3
Presenza di cooperative/Consorzi agricoli e/o forestali	2
Presenza di almeno 2 aziende di trasformazione	2
Presenza degli operatori del commercio nel settore agroalimentare (dettaglio/ingrosso/importatori/esportatori, etc.)	2
Presenza di altre aziende che lavorano nel settore agroalimentare	2
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	11

- 3. Principio di selezione: Validità tecnico-scientifica del Piano di progetto
- **3.1 Criteri di priorità:** il punteggio viene attribuito sulla base del grado di coerenza con gli obiettivi del PEI, con le priorità della misura 16 del PSR e i relativi fabbisogni e in base al grado di innovazione, replicabilità, logicità e impatto del piano di progetto. Nonostante i progetti possano contribuire trasversalmente a differenti priorità e focus area è necessario che venga segnalata la priorità e la focus area alla quale il progetto contribuisce in modo prevalente.

A) Criterio di priorità	Punteggio
Rispondenza all'obiettivo del PEI di cui all'art. 55 - 1a del Reg.to (UE): promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale lavorando per sistemi di produzione agro-ecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura.	1
Rispondenza all'obiettivo del PEI di cui all'art. 55 - 1b del Reg.to (UE): contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi.	1
Rispondenza all'obiettivo del PEI di cui all'art. 55– 1c del Reg.to (UE): migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.	1
Rispondenza all'obiettivo del PEI di cui all'art. 55– 1d del Reg.to (UE) : gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori, le comunità rurali, le imprese le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.	1
Punteggio minimo parziale	1
Punteggio massimo parziale	1

B) Criterio di priorità	Punteggio
1.Rispondenza a una delle Focus Area della Misura 16.1 e nello specifico ai seguenti fabl	oisogni
Rispondenza ad una delle Focus Area della Misura 16.1 e nello specifico: Priorità 3 Focus area a): migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni produttori e le organizzazioni interprofessionali (Fabbisogni 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.19)	10









REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Priorità 4 Focus area a): salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa (Fabbisogno 4.2.25) Priorità 4 Focus area c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi (Fabbisogno 4.2.25). [Priorità 5 Focus area e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Fabbisogno 4.2.26)] ¹⁰ Priorità 6 Focus area a) favorire la diversificazione, creazione e sviluppo di imprese nonché l'occupazione (Fabbisogno 4.2.21).	4
2. Rispondenza ad altri fabbisogni relativi ad altre tematiche compatibili con le Focus Area della del PSR Sardegna e le finalità del PEI (tematiche chiave della Strategia Europa 2020 e dell'A Partenariato o altri ambiti strategici del sistema produttivo regionale, etc.)	
Priorità 3 Focus area a): migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni produttori e le organizzazioni interprofessionali (Fabbisogni 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18) Priorità 4 Focus area a): salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa (Fabbisogno 4.2.22) Priorità 4 Focus area c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi (Fabbisogno 4.2.23, 4.2.24). [Priorità 5 Focus area e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Fabbisogno 4.2.31)] Priorità 6 Focus area a) favorire la diversificazione, creazione e sviluppo di imprese nonché l'occupazione (Fabbisogno 4.2.33, 4.2.20).	2
3.Rispondenza ad una delle altre focus area della Misura 16 e nello specifico ai seguenti fabbis	sogni:
[Priorità 2 Focus area a): migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (fabbisogni 4.2.6, 4.2.8)] ¹² Priorità 2 Focus area b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (fabbisogni 4.2.6, 4.2.8) [Priorità 3 Focus area b): sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (fabbisogno 4.2.25)] ¹³ Priorità 4 Focus area b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi (fabbisogni 4.2.27).	2
Punteggio minimo parziale	2

¹³ Idem



Punteggio massimo parziale





10

¹⁰ Come da determinazione dell'AdG n. 21841-751 del 16.12.2019 a valere sul presente bando non non possono essere presentati progetti su tale Focus Area e pertanto non può essere attribuito il relativo punteggio.

¹¹ Idem 12 Idem



C) Criterio di priorità	Punteggio
1.II piano di progetto presenta caratteri di innovazione e i risultati dell'iniziativa sono trasferibili e replicabili in molteplici contesti produttivi e/o territoriali	10
Oppure	10
2. Il piano di progetto presenta caratteri di innovazione e i risultati dell'iniziativa sono trasferibili e	
replicabili in un altro contesto produttivo e/o territoriale	8
oppure	
3. Il piano di progetto presenta caratteri di innovazione e i risultati dell'iniziativa sono applicabili al solo contesto produttivo e/o territoriale di riferimento	7
4. Il piano di progetto, oltre a contenere gli elementi previsti nella scheda di misura, è strutturato secondo i principi del Quadro Logico ossia definisce la strategia attraverso la sequenza di attività –	2
risultati-obiettivi mettendo in luce le relazioni di causa-effetto	
5. Il piano di progetto contiene affermazioni solide e credibili supportate da documentazione appropriata o riferimenti riscontrabili	2
6. il piano di progetto segnala la priorità e la focus area alla quale il progetto contribuisce in modo prevalente e giustifica in maniera chiara il contributo che l'iniziativa fornisce alla Priorità e alla Focus Area indicata o alle finalità del PEI.	2
Punteggio minimo parziale	7
Punteggio massimo parziale	16
PUNTEGGIO MINIMO TOTALE (A+B+C)	10
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE (A+B+C)	27

- 4.Principio di selezione: Qualità del piano di divulgazione dei risultati dell'innovazione
- **4.1Criteri di priorità:** il punteggio viene attribuito sulla base della diversificazione dei metodi di divulgazione adottati oltre a quella obbligatoria e sul coinvolgimento o meno di personale specializzato.

Criterio di priorità	Punteggio
I risultati del progetto, oltre che con la rete PEI, sono divulgati con altri canali e modalità di divulgazione (internet, seminari, campi dimostrativi, etc.)	2
E' coinvolto personale specializzato in comunicazione	2
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	4

La domanda è finanziabile nella II fase se ottiene un punteggio minimo pari a 17 punti, raggiunto con la somma dei punteggi minimi totali relativi ai principi di selezione su un totale di 55 punti.

13. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di sostegno relative alla SECONDA FASE possono essere presentate a partire **dal 15 gennaio 2020 al 30 aprile 2020.** La selezione delle domande e la concessione del sostegno avverranno sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a graduatoria" in cui le domande di sostegno sono selezionate mediante valutazione comparata nell'ambito di specifica graduatoria in applicazione dei criteri di selezione individuati nel presente bando. Le domande di sostegno ricevibili e ammissibili verranno sottoposte alla valutazione di una Commissione di cui al paragrafo11.









14. PROCEDURE OPERATIVE

A. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno, tutti i soggetti del GO (sia aziende agricole che soggetti diversi dalle stesse) sono obbligati a costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162. I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25. Ai fini dell'attivazione della funzionalità "Legami associativi" il Capofila dovrà presentare al CAA la documentazione necessaria richiesta dall'Organismo Pagatore (atto costitutivo della ATI/ATS o rete contratto).

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza.

B. Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, al fine di ricevere la concessione dell'aiuto nell'ambito della presente sottomisura, deve essere presentata e sottoscritta dal Capofila del GO designato nell'atto costitutivo (allegato 2). La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP, e trasmessa/rilasciata per via telematica al Servizio territoriale competente di ARGEA, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, dal 15 gennaio 2020 ed **entro e non oltre il 30 aprile 2020.**

Nel caso di capofila/persone fisica la sottoscrizione della domanda di sostegno deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di capofila/persona giuridica la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso in cui il capofila che presenta domanda di sostegno per conto degli altri partner sia costituito in forma di Società o Cooperativa occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge. Il Servizio Territoriale di ARGEA competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede operativa il capofila (allegato 12). L'errata indicazione del Servizio territoriale di ARGEA non è causa di esclusione. Le









domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente.

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse a tali soggetti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Il mandato di assistenza per la compilazione e il rilascio delle domande on-line sul portale SIAN, deve essere conferito al soggetto abilitato alla compilazione della domanda, solo dal Capofila. Le istruzioni per richiedere le credenziali di accesso al SIAN e l'abilitazione alla compilazione e trasmissione delle domande sono contenute nella "Nota esplicativa per l'accesso dei liberi professionisti al Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN". I modelli di richiesta e la nota esplicativa sono reperibili al presente link

Il nome utente e la password saranno forniti dal responsabile regionale delle utenze SIAN. Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali e dell'autorizzazione alla compilazione delle domande sul SIAN, le richieste di rilascio delle credenziali per l'accesso al SIAN dovranno pervenire agli uffici almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Tutti i richiedenti sono pertanto invitati al rispetto di tale termine, trascorso il quale gli uffici regionali non garantiscono il buon esito dell'istanza nei tempi fissati dal procedimento.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati e inviati con le stesse modalità, sempre attraverso il sistema SIAN, i seguenti documenti essenziali ai fini della ricevibilità a pena di esclusione:

 piano di progetto (allegato 1) inserito in un archivio compresso (zip o simili) e successivamente sottoscritto con firma digitale dal Responsabile Tecnico scientifico. Il file deve avere un'estensione p7m;









- copia dell'atto costitutivo/accordo di cooperazione, completo di mandato speciale con rappresentanza, dell'ATI/ATS/Rete contratto (allegato 2);
- copia del regolamento interno (allegato 3);
- copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale del soggetto capofila a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge in caso di organo decisionale collegiale;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei partner, ad esclusione del capofila (allegato 4);
- copia del documento d'identità leggibile e in corso di validità del soggetto capofila e di tutti gli altri partner da allegare alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- eventuale dichiarazione sostitutiva relativa al de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013, per ciascun partner del GO, ogniqualvolta il beneficio del sostegno maturi al di fuori del settore agricolo (come specificato al paragrafo 5 del presente bando e secondo il modello di cui all'Allegato 5);
- quadro riepilogativo dei costi del personale e del corrispettivo dell'imprenditore agricolo e forestale (allegato 6);
- quadro riepilogativo delle consulenze e servizi esterni (allegato 7);
- check list AGEA "Domanda di sostegno" di autovalutazione relativa alla scelta del tipo di procedura di gara su appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso di acquisizione di beni o servizi da parte di soggetto tenuto al rispetto della normativa appalti (allegato 8);
- curriculum in caso di consulenti non iscritti alla CCIAA;
- curriculum del Responsabile Tecnico Scientifico;
- curriculum dei soggetti (personale, consulenti esterni o società di servizi) specializzati in comunicazione e coinvolti nell'attività di divulgazione dei risultati ai fini dell'attribuzione del criterio di selezione n. 4.1;
- almeno tre preventivi per ogni consulenza esterna e altri servizi e per gli acquisti di cui ai paragrafi 9.8 e 9.9, riportanti tutte le informazioni richieste e secondo quanto specificato nel presente bando; nel caso di mancata presentazione dei tre preventivi occorre presentare la relazione tecnico illustrativa dei motivi di unicità:
- eventuale documentazione a supporto della credibilità del piano di progetto di cui al principio di selezione n. 3, Criterio di priorità 3.1.C "Validità tecnico –scientifica del piano di progetto";
- eventuale relazione del Responsabile Tecnico Scientifico che attesta e motiva l'esecuzione delle prove pratiche o in laboratorio dell'imprenditore agricolo/forestale in relazione agli obiettivi del progetto e quantifica il numero di ore necessarie al loro svolgimento;
- eventuale relazione descrittiva del Responsabile tecnico scientifico relativa alle spese per il prototipo prevista al paragrafo 9.9

Nel caso in cui il progetto contenga operazioni di investimento unitamente alla domanda di sostegno dovrà essere presentata, sempre attraverso il sistema SIAN, anche la seguente documentazione in formato pdf, a pena di esclusione:

- Computo metrico: deve essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere (in caso di opere).
- Almeno tre preventivi in caso di investimenti materiali (non compresi nel prezzario) e immateriali e spese generali connesse alla progettazione degli investimenti, riportanti tutte le informazioni









richieste e secondo quanto specificato nel presente bando; nel caso di mancata presentazione dei tre preventivi occorre presentare una dichiarazione di unicità con relativa relazione tecnica-illustrativa.

- Disegni delle opere e degli impianti e una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire. I
 fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e
 debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I
 dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore (in caso di opere).
- Cartografia: corografia con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i
 corpi aziendali, esattamente delineati; planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione
 e ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;
 eventuale planimetria del solo centro aziendale (in caso di opere).
- Eventuale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli investimenti su beni immobili in affitto o concessione (eccetto il caso in cui sia contenuta nel contratto).

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la trasformazione. Il progetto relativo alle operazioni di investimento deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal tecnico progettista, mentre non è necessaria la firma del beneficiario in quanto è sufficiente la sottoscrizione con OTP (firma elettronica) della domanda di sostegno.

C. Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

ARGEA, nel rispetto dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013, durante la fase istruttoria, secondo quanto definito nel sistema informativo di Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) provvede a effettuare i controlli amministrativi previsti dalla normativa, di cui all'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale.

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN; contestualmente avviene la trasmissione all'ufficio competente, della domanda sottoscritta dal richiedente (capofila) e/o della ricevuta di accettazione del rilascio prodotta dal SIAN. I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dai richiedenti (ossia tutti i soggetti del GO) alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente (capofila) è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti. Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Ufficio procederà al rigetto della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:









- 1. Ricevibilità. La domanda è ricevibile solo se debitamente compilata e sottoscritta conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste, e corredata della documentazione essenziale richiesta dal bando a pena di esclusione.
- 2. Criteri di ammissibilità del beneficiario, impegni e altri obblighi. L'ammissibilità del beneficiario e la sottoscrizione degli impegni inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno, saranno verificati preliminarmente da ARGEA entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'istanza.

Qualora fossero necessarie integrazioni, ARGEA può richiedere la documentazione integrativa; in tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente (capofila), invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni. Di conseguenza i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990.

L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio comprensivo delle check list. Per le istanze risultanti non ricevibili si procederà con apposita comunicazione sull'esito della verifica con la relativa motivazione del diniego del finanziamento, in conformità alle disposizioni della legge n. 241/1990, che deve essere firmata dal dirigente.

Per le istanze risultanti non ammissibili il diniego dell'istanza deve essere recepito con determinazione dirigenziale previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e secondo quanto più avanti specificato.

Per le istanze risultanti ricevibili e ammissibili l'esito dell'attività istruttoria viene comunicato alla Commissione affinché possa procedere ad esaminare le proposte.

3. Rispetto dei criteri di selezione, ammissibilità e valutazione del piano di progetto. Il piano di progetto viene esaminato e valutato dalla Commissione che verifica il rispetto delle condizioni di ammissibilità ed il rispetto dei criteri di selezione. Qualora fossero necessarie delle delucidazioni in merito al piano di progetto ed altri allegati, potranno essere richiesti chiarimenti al Capofila, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Il punteggio totale da attribuire a ciascuna domanda deriva dall'applicazione dei criteri di selezione. La domanda è finanziabile nella II fase se ottiene un punteggio minimo pari a 17 punti, raggiunto con la somma dei punteggi minimi totali relativi ai principi di selezione, su un totale di 55 punti.

La Commissione elabora la graduatoria. Gli esiti dell'attività svolta dalla Commissione sono riportati per ciascuna domanda nei relativi verbali (comprensivi delle check list).

Le domande verranno finanziate da ARGEA in ordine decrescente di punteggio e sino ad esaurimento delle risorse disponibili per la Focus Area indicata da ciascuna domanda, tenuto conto di quanto previsto al Paragrafo 3 del presente bando. In caso di parità di punteggio, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, si procederà con sorteggio.









A tal fine, sulle domande utilmente collocate in graduatoria, saranno svolti i controlli amministrativi di cui ai seguenti punti 4 e 5, i cui esiti saranno riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio comprensivo delle check list.

- **4. Ammissibilità dei costi dell'operazione.** Per essere considerata ammissibile una spesa deve essere:
 - direttamente imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
 - pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
 - congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel presente Bando;
 - deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.
- **5.Verifica della ragionevolezza dei costi.** Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati e congruità delle spese si rinvia a quanto già specificato al paragrafo 9.

Le spese non devono risultare sostenute da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, non specificati nel presente bando, è possibile fare riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" nel quale sono contenute indicazioni in merito ai principi generali della normativa relativa al FEASR, all'ambito di applicazione e alle forme di sostegno per lo sviluppo rurale, nonché indicazioni specifiche sull'ammissibilità di alcune tipologie di spese.

Al termine dell'attività, ARGEA approva e pubblica la graduatoria definitiva che sarà costituita come segue:

- l'elenco delle proposte progettuali che hanno raggiunto il punteggio minimo, con indicati i relativi punteggi, gli importi delle spese considerate ammissibili e i contributi concedibili (domande finanziabili per le quali può essere adottato l'atto di concessione);
- l'elenco delle proposte progettuali che hanno raggiunto il punteggio minimo con indicati i relativi punteggi (domande per le quali NON può essere adottato l'atto di concessione per mancanza di risorse finanziarie);
- l'elenco delle domande che non hanno raggiunto il punteggio minimo, pertanto non finanziabili per tale motivazione.

ARGEA provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- concessione del contributo, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale,









spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni, o

- diniego del contributo, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale e motivazione della decisione.

L'istruttoria, la pubblicazione della graduatoria e la successiva emissione del provvedimento di concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

Si precisa che nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, rimangono a carico degli stessi richiedenti.

Si precisa altresì che in caso di diniego del finanziamento (totale o parziale), sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria, per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento, con indicati in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente e comunicato il diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. Le disposizioni per l'esame dei reclami sono riportate nel paragrafo 19 del presente bando.

D. presentazione e istruttoria della domanda di pagamento

Preliminarmente alla presentazione di qualsiasi domanda di pagamento ocorrerà aver attivato i legami associativi.

Domanda di pagamento di saldo finale

Per richiedere l'erogazione del sostegno, il Capofila/legale rappresentante del GO deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line al competente Servizio Territoriale di ARGEA, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, entro i 24 mesi successivi alla data di notifica dell'atto di concessione.

Stato avanzamento lavori - SAL

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di uno o più acconti su stato di avanzamento lavori (SAL).









Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare il 70% del contributo totale concesso relativamente all'intero progetto di cooperazione secondo le seguenti modalità:

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, è pari al massimo al 70% del contributo concesso;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non supera complessivamente il 70% del contributo concesso.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata ma in tale caso la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in caso di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

La domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori, trasmessa mediante la procedura online al competente Servizio Territoriale di ARGEA, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo <u>www.sian.it</u>., può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

Allegati

Alla domanda di pagamento di <u>saldo finale o di SAL</u> deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- 1. Report finale redatto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7 (solo in caso di saldo finale);
- 2. prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal capofila e da ciascun partner (allegato 9);
- 3. copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, buste paga, etc.) e dichiarazioni liberatorie;
- 4. copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto etc.);
- 5. nel caso di acquisizione di beni o servizi da parte di soggetti tenuti al rispetto della normativa appalti copia degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la Check list AGEA per autovalutazione ad uso dei beneficiari per le verifiche delle procedure di appalto, debitamente compilata Domanda di pagamento (Allegato 10);
- 6. documentazione cartacea, digitale video o fotografica attestante l'avvenuta realizzazione delle azioni divulgazione e disseminazione dei risultati di cui al paragrafo 7;
- 7. eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori:
- 8. eventuale altra documentazione (studi di mercato, di fattibilità e piani aziendali; progettazione per nuovi prodotti e/o processi):
- 9. in caso di spese per l'acquisto di componentistica e materiali integralmente finalizzati alla realizzazione di un prototipo, specifica relazione tecnica a firma del Responsabile tecnico scientifico a supporto delle spese sostenute e attestante le caratteristiche del prototipo, in conformità al sostegno









concesso:

- 10. relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività di progetto sottoscritta dal Responsabile tecnico-scientifico, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la quota di SAL richiesto (solo in caso di SAL).
- 11. Per il corrispettivo economico dell'imprenditore agricolo e forestale:
- Nel caso di riunioni e incontri previsti nel progetto, verbali e relativi fogli delle presenze regolarmente sottoscritti dall'imprenditore agricolo o forestale. Nel caso di evento occorre presentare la documentazione attestante il suo regolare svolgimento, la durata e la partecipazione dell'imprenditore.
- Nel caso di prove pratiche in campo e in laboratorio, time-sheet sottoscritto dall'imprenditore agricolo/forestale e relazione sottoscritta dal tecnico qualificato/progettista sullo svolgimento delle stesse e i risultati ottenuti.

Per le spese del personale:

- curriculum vitae
- lettera d'incarico con cui il personale viene assegnato al progetto con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto;
- contratti relativi al personale che partecipa al progetto contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e di fine del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione:
- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano le ore chiaramente impiegate nelle attività di innovazione sul totale delle ore rese da parte del personale;
- schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato;

Per il personale dipendente per il quale non è riconoscibile il costo standard occorre presentare anche la seguente documentazione:

- buste paga;
- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli emolumenti, degli oneri e ritenute;
- in alternativa alla trasmissione dell'estratto conto relativo al pagamento del singolo dipendente, la documentazione giustificativa di avvenuto pagamento potrà essere costituita, dall'estratto conto contenente il pagamento cumulativo degli emolumenti del personale;
- in tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi I pagamenti per singolo dipendente.

Per quanto riguarda le spese per <u>viaggi e missioni</u> si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 9.3. Unitamente ai documenti giustificativi delle spese e di pagamento, dovranno essere allegati, in relazione alla partecipazione a riunioni e attività di animazione e coordinamento previste dal progetto, appositi verbali con i relativi fogli delle presenze regolarmente sottoscritti dai partecipanti e i titoli di trasporto in originale.

Nel caso di investimenti:









- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, ecc.);
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria in caso di acquisto di sole macchine o attrezzature) solo in caso di saldo finale;
- disegni esecutivi delle singole opere (solo in caso di saldo finale);
- eventuale altra documentazione e autorizzazioni cui la realizzazione del progetto è subordinata;
- certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili (solo in caso di saldo finale);
- copia della dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 15 della D.G.R. 22/1 dell'11.4.2008) corredata della prevista documentazione e vidimata dal SUAP, nel caso di opere edili (solo in caso di saldo finale);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale) (solo in caso di SAL).

Domanda di pagamento di anticipazione

In caso di investimenti e su richiesta del beneficiario, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, può essere concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo dell'investimento ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La richiesta di anticipazione, fatte salve le disposizioni di AGEA, deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o equivalente a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento, supera l'importo dell'anticipo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il progetto di investimento si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;









- nel caso in cui il progetto di investimento si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati .

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line, allegando la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore e mediante la procedura online presente su SIAN);
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori;
- certificazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da eventuali autorizzazioni qualora necessarie (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc.); nel caso di beni mobili (es. acquisto di macchine o attrezzi) è sufficiente una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

Controlli amministrativi sulla domanda di pagamento

In relazione alla domanda di pagamento, ARGEA procede:

- alla verifica della conformità delle attività realizzate e completate con le attività previste nel piano di progetto, per le quali era stata presentata e accolta la domanda di sostegno, tramite controlli amministrativi di cui all'art. 48-49 del Regolamento (UE) della Commissione n.809 del 2014;
- alla verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate.

I controlli amministrativi delle domande di pagamento sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto i beneficiari dovranno utilizzare il Codice Univoco di Progetto (CUP) per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa ad eccezione delle spese generali relative agli investimenti, propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, sostenute prima della sua presentazione. Si precisa che il CUP, fornito dall'ufficio istruttore, identifica un progetto d'investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Il CUP verrà fornito all'atto della concessione salva precedente comunicazione da parte del beneficiario della volontà di inizio attività prima della concessione.

Il beneficiario della II fase è il GO costituito in ATI, ATS, Rete contratto e sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal capofila e dai singoli partner e intestate agli stessi purché supportate da documentazione giustificativa della spesa ossia devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le









norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Il soggetto Capofila, una volta ricevute le risorse dall'Organismo pagatore deve provvedere alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute, secondo le modalità concordate nell'atto costitutivo/accordo di cooperazione e nel regolamento interno del GO.

Il beneficiario è informato sugli obblighi in materia di controlli in loco, che verranno realizzati secondo le modalità previste agli artt. 49-50-51 e 58 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci. I controlli riguardano sia il soggetto capofila che i soggetti partner.

Le spese relative alle attività inserite nel progetto di cooperazione vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto (capofila o ai partner di progetto in caso di ATI/ATS/Rete contratto). Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) **vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i









dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso con il timbro della banca al momento del versamento. Nel caso di pagamento effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia della traenza del pertinente titolo rilasciata dall'Istituto di credito.
- e) **mandato di pagamento**. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- h) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di controllo, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non sono ammessi i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati per contanti. Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia disponibile può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versione elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle









spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020 Sardegna.

E. correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di sostegno e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di sostegno o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o in situ o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di sostegno o di pagamento.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento dopo essere state presentate in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

In linea di massima, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui dispone.

Di seguito si riportano gli esempi proposti dai servizi della Commissione europea per alcune categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi.

- a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
 - caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
 - codice statistico o bancario erroneo.
- b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - (1) errori di calcolo,
 - (2) contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto (ad esempio: una particella oppure un animale dichiarato due volte nella stessa domanda),
 - (3) contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di aiuto e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda),
 - (4) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

In base a tali orientamenti, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, si dispone che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto da









cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;

- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

F. Varianti

Possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria delle bozze di piano di progetto originarie;
- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al piano di progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante:
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o una diminuzione della classe di priorità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla guale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa ammissibile previste nel piano finanziario generale approvato (contenuto nel piano di progetto - allegato 1) se compatibili con l'attività ammessa e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera, in particolare:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio della sede dell'investimento;
- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito









provvedimento dirigenziale.

Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 30% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) consistono in modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate.
- b) l'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo. Pertanto, ciascuna categoria di spesa di cui al paragrafo 9 ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo, ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario. In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

G. Variazione composizione GO

I soggetti del GO possono variare solo nei seguenti casi:

1. <u>cessione di azienda</u> ai sensi dell'art. 8 del Reg. to UE n. 809/2014. Ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al partner (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto cessionario, la sussistenza dei requisiti di









ammissibilità e priorità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, determina il subentro e lo comunica al Capofila. Qualora invece l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

2. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 come definite al successivo paragrafo 15.

H. proroghe

Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di 1 mese oltre la scadenza prefissata per la chiusura dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento e relativa documentazione.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione delle attività di progetto.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento delle attività; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale.

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.









Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

16. RITIRO DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

17. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. I beneficiari sono informati delle loro responsabilità in materia di informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della regione Sardegna e nel bando delle norme pertinenti relative al sostegno concesso definite nell'Allegato III del Reg. to (UE) n. 808/2014, parte I (Azioni informative e pubblicitarie punto 2 di seguito riportato e come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016).

Con determinazione n. 7591/134 del 6 aprile 2017 dell'Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014/2020 sono state approvate le "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" recanti gli obblighi di informazione in capo ai beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Responsabilità dei beneficiari. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni









cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una pagina web contenente una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR e fino a 500.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3), o una targa con informazioni sul progetto che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della sottomisura 16.1 devono rispettare i requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 di cui all'allegato alla det. 7591/134 del 6 aprile 2017– "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" disponibile al seguente link.

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Il Servizio responsabile del Piano di comunicazione provvede alla pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna di tutte le norme, indicazioni e caratteristiche tecniche utili per la realizzazione di pagine web, poster, targhe e cartelloni obbligatori ad uso dei beneficiari.

18. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni di cui al paragrafo 6D) e gli obblighi di cui al paragrafo 7 o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di stato e altri requisiti e norme obbligatori.

L'Organismo pagatore applica le riduzioni e le esclusioni in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 e nelle disposizioni regionali.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è









rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Una inadempienza si definisce grave, e il sostegno è rifiutato o revocato integralmente, anche quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3243/DecA/61 del 19.12.2019 sono state approvate le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari da applicare per la presente sottomisura.

Pertanto, fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi comporta le seguenti riduzioni ed esclusioni:

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Alto (5)	Il GO deve divulgare i risultati, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati attraverso la rete PEI	100%

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni e sanzioni:

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI in materia di informazione e pubblicità	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Basso (1)	Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato alla Determinazione 7591/134 del 6 aprile su tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della sottomisura.	3%









Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI in materia di informazione e pubblicità	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Medio (3)	Mancanza sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove esistente, di una breve descrizione dell'operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.	5%
	Per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, mancata presenza di un poster o targa in un luogo facilmente visibile al pubblico	5%
Alto (5)	Mancata presenza dell'emblema dell'UE su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione e/o Mancata presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione	10%

In particolare per gli investimenti come da disposizioni contenuta nella Sottomisura 4.1 e 4.2:

Inadempienza Mancato mantenimento della	Livello di infrazione dell'impegno			Media	Percentuale
proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per il periodo di impegno.	Gravità	Entità	Durata	punteggio	di riduzione
Entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%
Dal 6° all'8° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Medio	3	10%
Dal 9° al 10° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%









REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Inadempienza Mancato mantenimento della	Livello di infrazione dell'impegno			Media	Percentuale di riduzione
destinazione d'uso degli investimenti	Gravità	Entità	Durata	punteggio	di fiduzione
Entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%
Dal 6° all'8° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Medio	3	10%
Dal 9° al 10° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata	punteggio	ui riuuzione
Mancato mantenimento della localizzazione delle attività produttive o cessazione attività	Alto	Medio	Medio	3,67	10%

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La stessa sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto MIPAAFT n. 17 gennaio 2019 n. 497 del "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario









inadempiente deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

19. DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue.

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia
 di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto
 amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere
 l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole
 adottato da ARGEA.
- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di ARGEA per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- Il ricorso deve <u>pervenire</u> ad ARGEA <u>improrogabilmente</u> entro 30 giorni <u>consecutivi</u>, che decorrono:
 - a. per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - b. per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha
 comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenziorigetto). In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente
 (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo
 dello Stato.

20. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con









soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

21. PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione della Sottomisura 16.1 - Seconda fase, oggetto del presente bando.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna legalmente rappresentata dal Presidente della Regione pro tempore:

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

tel. 070 6067000

presidente@regione.sardegna.it

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Responsabile Protezione dati

Con DPR n.51/10331 del 25 maggio 2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Sardegna che può essere contattato ai seguenti riferimenti:

tel. 070 606 5735

rpd@regione.sardegna.it

rpd@pec.regione.sardegna.it

Responsabili del trattamento. La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento agli altri soggetti pubblici coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione della sottomisura 16.1 (Agenzia Argea Sardegna e Organismo Pagatore AGEA), di seguito si riportano gli indirizzi web consultabili al fine di reperire l'informativa sul trattamento dati:

Per l'Agenzia Argea Sardegna:

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2









Per l'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA**) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale: https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Privacy.

22. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore.

23. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Reg. (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii;
- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 834/2014 norme per l'applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;









- Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;
- Comunicazione COM(2012) 79 final del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- Reg. (UE) n. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;
- Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016).
- Decisione C(20016) n. 8506 dell'8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia);
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2015 e ss.mm.ii.;
- Modifiche al PSR Sardegna 2014/2020 proposte al Comitato di Sorveglianza, convocato con nota prot. n. 2171 /Gab. del 02/10/2019;
- Legge n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto MIPAAF 1.04.2015, n. 7139 che approva il Piano Strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo e forestale 2014-2020;
- Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto MIPAAF 3 febbraio 2016. Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura (GURI 16-02-2016 Serie generale n. 38);
- Decreto MIPAAFT n. 497 del 17 gennaio 2019. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".









- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
- L.R. 7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
- D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 "Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 1581/DecA/31 del 14.06.2017 che approva le disposizioni per l'attuazione del bando della Misura 16.1 PRIMA FASE;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 1642/DecA/33 del 20.06.2017 che approva l'integrazione al Decreto n. 1581/DecA/31 del 14.06.2017 - Disposizioni per l'attuazione del bando della Misura 16.1 – PRIMA FASE.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3243/DecA/61 del 19.12.2019 che approva le disposizioni per l'attuazione del bando della Misura 16.1 SECONDA FASE;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 Delega ad ARGEA delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 "Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma.
- "Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR" approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 12404-31 del 20.06.2017 che approva la ripartizione delle risorse finanziarie della sottomisura 16.1.
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 21841-751 del 16.12.2019 che modifica la ripartizione delle risorse finanziarie della sottomisura 16.1.
- Determinazione n. 12428/320 del 21.06.2017. Approvazione del Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti della Misura 16.1 – PRIMA FASE - "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura".









24. ALLEGATI

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

- Allegato 1 Piano di progetto
- Allegato 2 Schema di Atto costitutivo /Accordo di cooperazione
- Allegato 3 Regolamento interno
- Allegato 4 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i partner
- Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»
- Allegato 6 Quadro riepilogativo dei costi del personale e dell'imprenditore agricolo e forestale
- Allegato 7 Quadro riepilogativo delle consulenze e servizi esterni
- Allegato 8 Check list AGEA per autovalutazione ad uso dei beneficiari. Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture domanda di sostegno

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Allegato 9 – Prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal capofila e da ciascun partner

Allegato 10 – Check- list Agea per autovalutazione ad uso dei beneficiari. Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – domanda di pagamento

ALLEGATI DI CONSULTAZIONE

Allegato 11- Focus Area, Fabbisogni e tematiche

Allegato 12 - Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza





